

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BRUSASCO **(Provincia di Torino)**

CAP. 10020

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 30/03/2004

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONE GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Forma di Gestione

Articolo 3 - Finalità ed obiettivi della Gestione

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 5 - Definizioni

Articolo 6 - Obblighi dei produttori di rifiuti

Articolo 7 - Divieti per i produttori di rifiuti

Articolo 8 - Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Articolo 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Articolo 10 - Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

Titolo II CRITERI DI ASSIMILABILITA'

Articolo 11 - Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti

**Articolo 12 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani:
criteri qualitativi e quantitativi**

**Articolo 13 - Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali : raccolta e
smaltimento**

Titolo III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 14 - Organizzazione dei servizi di raccolta

Articolo 15 - Modalità di conferimento

Articolo 16 - Contenitori in punti specifici

Articolo 17 - Conferimento dei “Rifiuti Omogenei

Articolo 18 - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Articolo 19 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e rifiuto verde

Articolo 20 - Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Articolo 21 - Conferimento dei rifiuti cimiteriali

Articolo 22 - Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Titolo IV RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 23 - Estensione territoriale della raccolta

Articolo 24 - Raccolta porta a porta

Articolo 25 - Raccolta presso punti specifici

Articolo 26 - Raccolta dei rifiuti misti

Articolo 27 - Raccolta della frazione Verde

Articolo 28 - Raccolta della frazione Umida

Articolo 29 - Raccolta dei rifiuti omogenei quali carta, cartone , vetro, lattine, plastica (raccolta domiciliare)

Articolo 30 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali

Articolo 32 - Raccolta dei rifiuti nei mercati comunali

Articolo 33 - Trasporto

Articolo 34 - Destinazione dei rifiuti

Titolo V SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Articolo 35 - Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti

Articolo 36 - Aree mercatali (qualora esistenti)

Articolo 37 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

Articolo 38 - Pulizia delle aree scoperte private , dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

Articolo 39 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Articolo 40 - Attività di volantinaggio

Articolo 41 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

Articolo 42 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Articolo 43 - Pulizia presso cantieri

Articolo 44 - Rifiuti inerti

Titolo VI CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 45 - Vigilanza e sanzioni

Articolo 46 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Articolo 47 - Rinvio dinamico

Articolo 48 - Validità del regolamento

Regolamento

“Gestione dei Rifiuti Urbani”

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di BRUSASCO disciplina con il presente regolamento, la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs 22 del 05-02-1997 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a. agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. ai rifiuti radioattivi;
 - c. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d. alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f. ai materiali esplosivi in disuso.
 - g. ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero animali di affezione di cui alla legge 14.8.2001 n.281 e s.m.i nel rispetto della vigente normativa.

h. Alle terre e alle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti da norme vigenti.

i. Ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M. 25.10.1999 n.471 del M.A., provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

j. Al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione all'art.49 del D. Lgs n.22/97.

Articolo 2 Forma di Gestione

1. Il Comune di BRUSASCO provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale e ove necessario con la stipula di appositi contratti di servizio.

2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Ente Gestore.

Articolo 3 Finalità ed obiettivi della Gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

d. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

2. L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b. determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;

c. ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;

d. tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;

e. promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in “flussi distinti” secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l’obiettivo di:

a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;

b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;

c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;

d. adeguare il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica;

e. migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”);

f. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;

g. contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 4 **Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto, si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A del D. Lgs. N.22/97 così come aggiornato dalle Dec. CEE n.2000/532/CE (mod.2001/118/119/573/CE) “Catalogo Europeo Rifiuti” e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali fatto salvo quanto previsto dall'art.8 c.1 lett. f) del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i.;
- d. i rifiuti da attività commerciali;
- e. i rifiuti da attività di servizio;
- f. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- g. i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.
- k. Il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D. L.gs N. 22/97 e ss.mm.ii. così come aggiornato dalle Dec. CEE n.2000/532/CE (mod.2001/118/119/573/CE) "Catalogo Europeo Rifiuti"

6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c. siringhe;
- d. pile ed accumulatori;
- e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

7. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

8. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

9. Si intendono per Rifiuti urbani interni:

- a. rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di usocomune);

c. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

10. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :

- a. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- b. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
- c. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

11. I Rifiuti Misti: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.

12. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

13. Con Flusso Distinto si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei "Rifiuti misti".

14. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti:

- a. a contenere,
- b. a proteggere,
- c. consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
- d. assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi.

Vengono suddivisi in:

- . Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- . Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
- . Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

conferimento:

operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

contenitore:

recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore.

detentore:

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

detenzione iniziale:

funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;

filiera:

sistema di identificazione di una merce;

gestione:

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

piattaforma autorizzata:

area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali,

produttore:

la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

raccolta differenziata:

la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

raccolta presso ECOSTAZIONE MOBILE :

raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti con prelievo a cura del gestore;

raccolta porta a porta:

raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente gestore;

raccolta d rifiuti con contenitori di "prossimità":

modalità diversa dal "porta a porta" effettuata con contenitori posizionati in prossimità di alcune utenze e non domiciliariamente;

raccolta su chiamata:

raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente gestore;

raccolta:

l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

recupero:

le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. N. 22/97

smaltimento:

le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. N. 22/97

spazzamento:

operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti all'ART. 4, comma 10:

stoccaggio:

le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs.n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs.n. 22/97

trasporto:

operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);

valorizzazione:

ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti come pressatura in balle, pallettizzazione, ecc.

Articolo 6 Obblighi dei produttori di rifiuti

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente gestore.

4. Il conferimento in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a. devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- b. gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c. nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- d. nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e. i rifiuti misti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
- f. deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- g. mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori consegnati.

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'ART. 7, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

9. Il Responsabile del Servizio del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo 7

Divieti per i produttori di rifiuti

1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

2. E' inoltre vietato:

- a. esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
- b. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente gestore;
- c. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
- d. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- e. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- f. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- g. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- h. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n.22/97;
- i. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- j. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- k. abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- l. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;

3. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in contenitori sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

Articolo 8 **Attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

Il servizio consiste nella raccolta e nello svuotamento dei contenitori assegnati ad ogni domicilio, l'asporto avverrà in genere al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

In relazione alle eventuali esigenze di alcune utenze potrà essere garantito un servizio di ritiro e riconsegna dei contenitori anche su spazio privato.

La Ditta raccogliitrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o del condominio negli spazi appositamente indicati dagli uffici competenti.

Il servizio è di norma eseguito in mattinata secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti dall'Ente gestore sentita l'Amministrazione.

In particolare, il passaggio nella zona centrale dovrà avvenire entro le prime ore del mattino.

Il servizio di raccolta delle varie frazioni di rifiuto viene effettuato tramite:

- Raccolta domiciliare della frazione secca.
- Raccolta domiciliare della frazione carta, plastica e vetro + metalli.
- Raccolta domiciliare della frazione umido organico.
- Raccolta dei rifiuti con i contenitori di prossimità.
- Raccolta verde e ingombranti per tutte le utenze dell'intero territorio.
- Rifiuto verde.
- Rifiuti ingombranti.
- Raccolta dei rifiuti nei mercati comunali.

Articolo 9 **Ordinanze contingibili ed urgenti**

Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

Articolo 10
**Compostaggio domestico della frazione umida e della
frazione verde**

1. Il Comune consente e favorisce attraverso apposite compostiere, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei Rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
4. la collocazione della struttura di compostaggio deve avvenire ad una distanza congrua dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

Titolo II CRITERI DI ASSIMILABILITA'

Articolo 11 Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera "d" del D.Lgs 22/97, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, secondo i criteri definiti all'art.12 del presente Regolamento.

2. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente gestore.

Articolo 12 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o similari:

- imballaggi in genere (di carta, cartoni, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti di cui al D.Lgs. n° 22/1997;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, dapoliclorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b. devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente gestore, ed esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- d. non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi secondari e terziari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

3. I rifiuti elencati sotto il precedente comma 1. e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 0,1 mc./mq.

Articolo 13

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali : raccolta e smaltimento

1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

Titolo III CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 14 Organizzazione dei servizi di raccolta

Il nuovo sistema di raccolta prevede la suddivisione del territorio comunale in due zone:

- Zona A servita con il sistema di raccolta domiciliare porta a porta
- Zona B servita con il sistema di raccolta con contenitori di prossimità

La zona A comprende tutte le aree densamente urbanizzate con vie di comunicazione principali e di facile percorrenza.

Le zone denominate B identificano tutte le aree in cui la raccolta con il sistema porta a porta è di difficile attuazione a causa della difficoltosa percorrenza delle strade (sia per qualità del fondo stradale sia per la larghezza della carreggiata), la raccolta per queste zone lontane dai centri più densamente urbanizzati sarà con contenitori di prossimità.

Articolo 15 Modalità di conferimento

I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi e adottate dall'Ente.

Articolo 16 Contenitori in punti specifici

Il Comune provvederà ad individuare se ritenuti necessari, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni.

Articolo 17 Conferimento dei "Rifiuti Omogenei"

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori (o luoghi) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche dei seguenti rifiuti con le modalità specificate:

- a. Vetro – bottiglie e contenitori vuoti;
- b. Carta e cartone – non introdurre le buste di nylon e carta plastificata;
- c. Plastica – solo bottiglie e flaconi di plastica schiacciati;
- d. Metalli tipo lattine di alluminio e stagnola, acciaio;
- e. Organico – secondo le modalità indicate dall'Ente gestore.

2. Sono da ritenersi Rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per la loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma 1.

3. L'Ente Gestore potrà modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili.

Articolo 18

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 19

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e rifiuto verde

La raccolta di tali rifiuti sarà effettuata domiciliarmente su chiamata per le utenze che ne faranno richiesta dietro compenso oppure gratuitamente tramite conferimento all'ecostazione mobile.

Articolo 20

Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Nel caso di servizio con raccolta "domiciliare", se attivata, i rifiuti Assimilati devono essere conferiti in contenitori aventi capacità stabilita in apposito provvedimento di intesa con l'Ente Gestore. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui il servizio sia svolto con cassonetti stradali pluriutenza.

3. Alle "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", possono essere concessi, dopo la valutazione tecnica ed economica del servizio da parte dell'Ufficio Comunale preposto e dell'Ente Gestore "Contenitori dedicati", per cui le stesse dovranno riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

Articolo 21

Conferimento dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni ai sensi del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003 e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, in impianto idoneo.

Articolo 22

Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.

3. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere autosmaltiti, secondo normativa vigente.

Titolo IV

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 23

Estensione territoriale della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale . Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.24 del D. Lgs.22/97.
4. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti tra Comune ed Ente Gestore.

Articolo 24

Raccolta porta a porta

1. La Ditta raccoglitrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o del condominio negli spazi appositamente indicati dagli uffici competenti.
2. Previo accordo con gli uffici competenti la ditta raccoglitrice si asterrà dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, in tali casi saranno concordati opportuni messaggi scritti da lasciare agli utenti.
3. Il servizio è di norma eseguito in mattinata secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti dall'Ente gestore sentita l'Amministrazione.
4. In particolare, il passaggio nella zona centrale dovrà avvenire entro le prime ore del mattino.
5. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Articolo 25

Raccolta presso punti specifici

1. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a. a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
 - b. a collaborare con l'Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio
 - c. a comunicare all'Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Articolo 26

Raccolta dei rifiuti misti

1. La raccolta della frazione secca residua dei R.U. verrà eseguita su tutto il territorio una volta alla settimana tutto l'anno.
2. La raccolta verrà effettuata svuotando i contenitori a disposizione delle utenze.
3. Tutte le famiglie facenti parte di immobili con numero di utenze superiori o uguale a cinque, verranno dotate di contenitori condominiali di idonea volumetria e comunque in genere con adeguata capacità.
4. Il rifiuto secco residuo dovrà essere conferito negli appositi contenitori carrellati di norma non sfuso ma contenuto in sacchetti trasparenti o semitrasparenti in modo da garantire il controllo agli operatori incaricati.
5. Le utenze monofamiliari o comunque fino a 4 utenze saranno invece dotate di un contenitore carrellato di adeguata capacità.

Articolo 27

Raccolta della frazione Verde

1. La raccolta di tale rifiuto sarà effettuata domiciliarmente, a condizione economiche concordate, uniformi per tutte le utenze che richiedono il servizio. Ad ognuna di queste verrà consegnato un bidone carrellato da 240 lt. nei quali le utenze conferiranno il rifiuto, la frequenza di raccolta sarà quindicinale nei periodi vegetativi (di norma da marzo a ottobre), mentre mensile nella rimanente frazione d'anno; l'asporto avverrà in genere al piano terra in ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
2. La Ditta raccoglitrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o del condominio negli spazi appositamente indicati dagli Uffici competenti.
3. La raccolta della frazione verde, conferita gratuitamente presso l'Ecostazione mobile dal produttore, viene effettuata a cura del gestore.

Articolo 28

Raccolta della frazione Umida

1. La raccolta della frazione Umida degli R.U. verrà eseguita su tutto il territorio due volte alla settimana.
2. La raccolta verrà effettuata svuotando i contenitori a disposizione delle utenze non aderenti al compostaggio domestico.
3. Il rifiuto umido dovrà essere conferito negli appositi contenitori di norma non sfuso, ma contenuto in sacchetti trasparenti o semi-trasparenti.
4. Tutte le utenze saranno invece dotate di pattumiera con chiusura antirandagismo da 25 – 30 lt. idonea al conferimento stradale.

Articolo 29

Raccolta dei rifiuti omogenei quali carta, cartone , vetro, lattine, plastica (raccolta domiciliare)

1. La raccolta della frazione riciclabile ricche in imballaggi quali:
 - carta e cartoni
 - imballaggi in plastica
 - vetro e metalliavverrà svuotando i contenitori distribuiti alle utenze e indicati nelle apposite schede tecniche.
2. Per la plastica fatti salvi i condomini la raccolta avverrà usando sacchi trasparenti o semi-trasparenti.

Articolo 30

Raccolta dei rifiuti ingombranti

La raccolta dei RUI avviene secondo le seguenti modalità:
tramite conferimento, a cura dell'utente, alla stazione mobile che periodicamente verrà collocata sul territorio comunale o in quelli limitrofi. In alternativa a condizioni economiche concordate, con prelievo a cura del gestore.

Articolo 31

Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. I contenitori dei Cimiteri Comunali dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.
2. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno ad essi.

Articolo 32

Raccolta dei rifiuti nei mercati comunali

1. Si ritiene di dover predisporre un servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti; il servizio di raccolta verrà quindi, effettuato al termine della giornata di mercato dagli operatori adibiti alla raccolta nel resto del territorio.

2. Saranno posizionati cassonetti stradali adatti per tale raccolta tranne che il rifiuto vetro il quale dovrà, visto il peso, essere raccolto mediante contenitori carrellati di adeguata capacità; tutti i contenitori posizionati sulle aree mercatali possono essere dotati di chiusure personalizzate la cui chiave può essere data ad ogni titolare di piazzola mercatale, così facendo ogni utenza in questione si sente “responsabilizzata” del conferimento a vantaggio di un sensibile miglioramento della qualità del materiale.

Articolo 33

Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l’operazione di raccolta e di trasferimento all’impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e sicurezza sul lavoro. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l’emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale.

Articolo 34

Destinazione dei rifiuti

I materiali raccolti separatamente verranno trasportati a cura del gestore del servizio presso impianti destinati al recupero o al trattamento.

Per i rifiuti urbani, questi verranno conferiti alla discarica AMIAT di Via Germagnano 50 – Torino.

Titolo V

SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Articolo 35

Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, il Comune installa appositi cestini.
2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 36

Aree mercatali (qualora esistenti)

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in contenitori predisposti e gestiti dall'Ente Gestore o accatastati per la raccolta.
2. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori o accatastati dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Articolo 37

Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 38
Pulizia delle aree scoperte private , dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente Responsabile del Servizio alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

Articolo 39
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare.

2. Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

Articolo 40
Attività di volantinaggio

Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

Articolo 41
Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Articolo 42
Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Articolo 43
Pulizia presso cantieri

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 44
Rifiuti inerti

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti.

Titolo VI CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 45 Vigilanza e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs 22/97, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, il personale del Comune e dell'Ente gestore, nonché dell'A.S.L., incaricato di pubblico servizio.

SANZIONI

Descrizione Minima Massima (Euro)

Art. 6, comma 1 Elusione privativa comunale	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Conferimento in sacchi non chiusi	25,00	150,00
Art. 6, comma 4 Mancato mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori	25,00	150,00
Art. 6, comma 5 Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	25,00	150,00
Art. 7, comma 1 Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sulle aree del territorio comunale o nei pubblici mercati	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta.	25,00	150,00

Art. 7, comma 2 Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Spostare i contenitori per la raccolta dei Rifiuti	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti.	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Conferire materiali accesi o non completamente spenti	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Conferire oggetti taglienti o acuminati	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme del D.Lgs 22/97	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Conferire rifiuti speciali non assimilati	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomme da masticare, escrementi di animali ecc.)	25,00	150,00
Art. 7, comma 2 Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	50,00	300,00
Art. 7, comma 2 Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche.	25,00	150,00
Art. 7, comma 3 Trattare rifiuti recando danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico – sanitario, esalazioni moleste o altro disagio	25,00	150,00

Art. 7, comma 4 Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto.	50,00	300,00
Art. 36 Mancata pulizia aree mercatali	50,00	300,00
Art. 37 Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi	50,00	300,00
Art. 37 Mancata pulizia presso aree per spettacoli viaggianti e luna park	50,00	300,00
Art. 38 Pulizia e cura aree scoperte private	25,00	150,00
Art. 40, comma 1 Lancio di volantini da veicoli	50,00	300,00
Art. 41, comma 1 Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	50,00	300,00
Art. 43 Mancata pulizia dei cantieri edili o simili.	50,00	300,00
Incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo	50,00	300,00
Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	150,00

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981 n. 689, nonché dalla Legge n° 3/2003.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari comunali competenti al controllo del servizio.

Articolo 46
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 47
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Articolo 48
Validità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale.

Dalla sua entrata in vigore è abrogato ogni regolamento relativo alle attività di cui al presente.